

Prendere o lasciare? Io prenderei, nonostante tutto e cerco di spiegare perché

di Carlo Fusaro *

1. Fra difficile apprendistato della democrazia maggioritaria, isteria antiberlusconiana e semplificazioni grossolane dei mezzi di informazione, ogni possibilità di ragionare sulle politiche pubbliche sembra destinata a naufragare miseramente. Questo cumularsi di incapacità, indisponibilità e dunque impossibilità a condurre un dialogo minimamente razionale nel merito, si esalta nella vicenda della riforma della parte seconda della Costituzione avviata col progetto AS 2544 dell'ottobre 2003[1]. Gli opposti estremismi, infatti, si rafforzano l'un l'altro e concorrono a produrre nell'opinione pubblica anche qualificata le più incredibili distorsioni e un dibattito che solo vagamente ha a che vedere con i testi presentati, emendati e approvati. A volte neppure l'oggetto, non dico le singole scelte, sono identificati con sufficiente chiarezza. Ed è un peccato davvero che anche molti fra coloro che hanno fatto dello studio e della ricerca la loro professione si lascino trascinare da questa deriva. Ma probabilmente non c'è molto che si possa fare nei tempi brevi per invertire una tendenza del genere.

Per parte mia, pur rammaricandomi dei dissensi che rischio di continuare a suscitare in tanti amici che stimo, alla gran parte delle scelte ideali dei quali mi sento sempre vicino, intendo insistere nell'applicare col maggior rigore che mi riesce un approccio razionale ai temi della riforma della Costituzione, che a me pareva necessaria già 20 anni fa e ancor più negli anni Novanta, e continua a sembrarmi opportuna oggi, fors'anche più di ieri, se non altro per dare alla democrazia italiana il segnale di un nuovo inizio, di cui ci sarebbe grande bisogno, con strumenti istituzionali rinnovati dei quali chiunque sia al governo e chiunque sia all'opposizione possa avvalersi. Mi sorregge una convinzione: le esperienze autoritarie del Novecento sono state quasi tutte provocate o agevolate dalla debolezza, non già dalla forza dei poteri democratici. Questa è una lezione che non si dovrebbe dimenticare.

Riprenderò allora i tre testi base che possono servire a un confronto, rifacendomi all'analisi che avevo presentato poco più di un anno fa sul primo di essi, nonché a quella offerta in sede di audizione presso la Commissione affari costituzionali della Camera[2]: lo scopo è quello di fare un bilancio del risultato dei due passaggi alla Camera e al Senato, al fine di individuare le varie modifiche apportate al testo del governo (a); di offrirne una valutazione – ovviamente secondo parametri di valore che non possono che essere in buona parte soggettivi[3] (b); successivamente di proporre una duplice valutazione di sintesi (c) è migliorato o non è migliorato, e in che misura, il testo cui è pervenuta la Camera, rispetto a quello iniziale (alla luce delle critiche che io stesso avevo avanzato e reiterato, nonché alla luce di quelle altrui che a me parevano condivisibili)? E poi, nel suo complesso, sarebbe un passo avanti rispetto all'assetto costituzionale attuale oppure al contrario la parte seconda così modificata darebbe luogo a una situazione peggiore dell'attuale? Infine, cercherò di segnalare (d) quali ulteriori miglioramenti mi paiono da prendere in considerazione, tenuto conto che a me pare improbabile che il Senato non apporti in ogni caso qualche modificazione (il problema sarà di che tenore...), tenuto anche conto, peraltro, dell'esigenza di pervenire, se appena possibile, a un risultato utile. Va da sé che chi ritiene che la riforma vada a tutti i costi impedita avendola considerata sin dall'inizio "inemendabile" per definizione, non solo non sarà interessato a quest'ultimo punto, ma, temo neppure a quelli che lo precedono.

Sui singoli articoli e commi sintetizzerò le mie valutazioni applicando questa scala: giudizio positivo (l'innovazione costituisce miglioramento rispetto al testo vigente e/o alla versione precedente della proposta di revisione), giudizio di scarsa rilevanza (positivo o negativo che sia il giudizio, si tratta di innovazione così modesta – nel complesso delle riforme – da potersi considerare sostanzialmente irrilevante o, in qualche caso, superflua o anche meramente nominale o simbolica), giudizio negativo (l'innovazione costituisce peggioramento rispetto al testo vigente e/o alla versione precedente), giudizio sospeso (per oggettiva e/o soggettiva difficoltà a fare previsioni veramente attendibili e non totalmente opinabili, sulle conseguenze dell'innovazione). Una parola di più sul giudizio di scarsa rilevanza: ciascuno di noi sa bene che su ogni virgola di un testo giuridico, tanto più di rango costituzionale – giustamente – è possibile scrivere una monografia intera; e sa bene che molto spesso sono proprio i dettagli che contano. E pur tuttavia la mia convinzione è che quando si guarda a una revisione costituzionale della portata di quella in esame, così come di qualsiasi testo particolarmente impegnativo e complesso, non sia opportuno fondare il giudizio complessivo su aspetti oggettivamente anche se non soggettivamente marginali: il che non vuol dire non battersi per migliorare un testo anche con riferimento ai dettagli più minuti, ci mancherebbe. Gli è che quello che qui si propone, sulla base peraltro di un'analisi relativamente puntuale, è un giudizio – appunto – che intende essere complessivo o – al meno – sulle grandi linee, ponendosi in ultima analisi come chi dovesse alla fine consigliare sé stesso e chi legge sul "prendere o lasciare" (il che poi è esattamente quanto gli elettori sarebbero domani chiamati a fare in un eventuale referendum ex art. 138

Cost.). Lo spirito, dunque, è quello di chi, sin dall'inizio, si è proposto di migliorare il progetto, senza demonizzarlo solo perché presentato da un governo di centro-destra.

Forum di Quaderni Costituzionali

i Costituzionali